

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI E RELATIVA TASSA**

(Integrato con le disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, come modificato dall'art. 39 della Legge 22 febbraio
1994, n. 146)

PARTE I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Siderno, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati alla lettere b), c) e d) dell'art.8 del D.P.R. 915/82.

Art. 2 Riferimenti Normativi

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1994, n. 507, modificato dalla Legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Esso intende disciplinare l'espletamento dei servizi relativi ai rifiuti urbani interni ed assimilati, ai rifiuti urbani esterni e a tutti i servizi collaterali, in applicazione delle seguenti normative principali, oltre quelle di volta in volta citate nel testo:

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915:

- Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. 15.12.1982, n. 343)

Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984:

- Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato) (G.U. 13.9.84, N. 253, s.o. - G.U. 29.3.1985, N. 76 - G.U. 29.1.1986, N. 23 - G.U. 16.11.1987, N. 268).

Legge 29.10.1987, n. 441:

- Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (testo coordinato) - (G.U. 31.10.1987, n. 255).

Legge 09.09.1988, n. 475:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato) - (G.U. 10.12.1988, n. 289).

Decreto Ministro Ambiente 29.5.1991:

- Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi - (G.U. 12.6.91, N. 136)

Legge 22.2.1994, n. 146 - Art. 39:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 1993 - (G.U. 4.3.1994, n.39)

D.Lgs. 15.11.1993, n.507:

- Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 92, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale - (G.U. 9.12.1993, n. 108)

D.L. 6.5.1994, N. 279, Art. 1, comma 2 e Art. 12, comma 4:

- Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione - (G.U. 10.5.1994, n. 107).

Art. 3
Campo di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti:

- all'interno delle aree definite nei successivi titoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;

- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio;

- ai fini di assicurare, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi o, comunque, pericolosi, sotto il profilo igienico- sanitario;

- ai fini di favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia.

Art.4
Forme di gestione

1. I servizi di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune direttamente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle legge successive;

f) agli esplosivi;

g) ai residui destinati al riutilizzo di cui al D.L. 6 maggio 1994, n. 279;

Art. 5

Definizione e natura dello smaltimento

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

Rifiuti:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono di cui il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi (Direttiva CEE 156/91).

Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

Smaltimento:

Il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti.

Raccolta:

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto (Direttiva CEE 156/91)

Spazzamento:

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, dei laghi e sulle rive dei fiumi.

glio
;

Stoccaggio provvisorio:

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

Raccolta differenziata:

Tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- nde
- al riciclaggio
 - al riutilizzo
 - al reimpiego
 - al trattamento e/o smaltimento separati

da
o di
EE

Recupero:

Ogni azione intesa ad ottenere, mediante il reimpiego, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

Cernita:

lati

Operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.

, al

Reimpiego:

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

Riciclaggio:

oro
to

Ogni azione intesa a riprodurre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

Riutilizzo:

ree
ate
ni e

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materiale prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

Materie prime secondarie:

Materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

Trasporto:

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento.

Trattamento finale:

Il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Produttività specifica:

Produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (Kg/mq. x anno); media di valori per singola categoria o sottocategoria di attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Art. 6

Classificazione dei rifiuti

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, ferma restando la classificazione dei rifiuti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, ai fini delle successive disposizioni, si individuano le seguenti categorie:

- A - **Urbani**
Urbani pericolosi

- B - **Speciali**
Speciali assimilabili agli urbani
Speciali assimilati agli urbani

- C - **Tossici e nocivi**

2. A - Urbani - I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

A.1 rifiuti non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, compresi quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie, case di cura e simili, pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc), (rifiuti urbani interni). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

A.2 rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es: elettrodomestici, articolo di arredamento in genere), provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie, case di cura e simili, pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.

A.3 rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sflacio provenienti da giardini di pertinenza o accessorio di civili abitazioni.

A.4 rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche, o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei fossi appartenenti al pubblico Demanio;

A.5 rifiuti urbani pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile)
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti
- tubi catodici
- lampade a vapori di gas tossici (mercurio, etc)
- siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

3. B - Speciali che a loro volta comprendono:

B.1 residui derivanti da lavorazioni industriali; residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; tali rifiuti speciali a loro volta si suddividono in:

B.1.1 residui derivanti da lavorazioni industriali, che per quantità conferita o per qualità merceologica non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

B.1.2 residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi che, per quantità conferita o per qualità merceologica non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

B.1.3 rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati e affini, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini, etc), non assimilabili a quelli urbani, come meglio specificato dal Ministero dell'Ambiente con decreto in data 25.5.1989;

B.2 Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.3 Veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti;

B.4 Residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi);

B.5 Residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lett.a), sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di apglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, straccia e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria miltoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica;

5. Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono assimilati a quelli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, che soddisfino le condizioni di assimilabilità presentando le caratteristiche indicate nei criteri di cui al punto 1.1.1., lett.a) della deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984, definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4 lett. e) del citato D.P.R., n. 915/82.

Per quanto attiene ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si rimanda al successivo Capo II - Assimilazione dei rifiuti speciali.

6. C - Tossici e nocivi

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'Allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione già emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto, o che saranno emanate dal Ministero per l'Ambiente.

CAPO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 7

Criteri generali d assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma del D.P.R. 915/82 che, secondo quanto previsto dal punto 1.1 della deliberazione interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, così come modificata in data 13.12.1984, e successive disposizioni integrative, possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari comunali ai fini del conferimento dell'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 8

Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del D.P.R. 915/82 e relative deliberazioni applicative la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali in base al punto 1.1.1. della deliberazione 27 luglio 1984, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1° categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

3. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti da cicli produttivi anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente articolo 6, comma 4.

4. Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali, ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;

- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti conferiti con cadenza periodica tale da determinare il superamento delle soglie quantitative (giornaliere) di cui al successivo articolo 9.

5. Per quanto riguarda quest'ultima fattispecie, il produttore che conferisca i rifiuti con periodicità superiore a quella (giornaliera) stabilita è tenuto a dimostrare tale necessità, affinché tale comportamento non sia adottato al solo scopo di evitare la classificazione dei rifiuti prodotti come assimilati agli urbani.

Art. 9

Soglie quantitative per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili

1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale dle 27 luglio 1984, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

2. In tal senso il criterio di assimilazione fissa i valori massimi di produttività specifica (ponderale e volumetrica) espressi in Kg./mq. al giorno e in mc/mq al giorno di rifiuto prodotto che comportano l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relativi superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Le tariffe unitarie della tassa sono commisurate ai rispettivi coefficienti di produttività specifica, così come rilevati dal'Ente preposto.

Esse vengono pertanto ricondotte alla casistica di produzione di rifiuti urbani determinata da situazioni che comportino una fruizione del pubblico servizio che deve trovare equo corrispettivo nella tassa e non dare luogo a scompensi nell'organizzazione e gestione.

Per tale motivo le soglie di produttività specifica sono definite sia in termini ponderali che volumetrici con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il limite più restrittivo tra i due.

4. Le sopraindicate soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con maggiore frequenza.

5. I valori massimi di produttività specifica, per categorie, rilevati per le diverse attività, che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Saranno determinati con apposito atto nei termini di cui all'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro il limite del valore di produttività specifica comporta in ogni caso l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di corresponsione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

6. Per i valori di produzione superiori a quelli determinati come al precedente comma, per le rispettive categorie e sottocategorie di attività, i rifiuti prodotti in eccedenza sono considerati rifiuti speciali e ciò comporta il loro smaltimento mediante conferimento a enti o imprese autorizzate a carico del produttore stesso. E' vietato conferire i rifiuti all'ordinario servizio di raccolta.

7. L'elenco delle categorie di attività economiche ed i valori relativi alle produttività specifiche (ponderale e volumetrica) possono essere integrati e/o modificati con Ordinanza Sindacale, fermo restando quanto espresso al precedente articolo 7, ovvero sia di giungere all'assimilazione quali rifiuti urbani di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili, senza alcun limite di produttività.

Art. 10

Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali

1. Si dà atto che, ai sensi del punto 1.1. della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento, salvo sopravvenienza di assimilazione per legge ad ogni effetto.

2. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività produttive, (laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzioni, rimesse veicoli, aree scoperte adibiti a deposito, etc), ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti articoli 7 e

9 del presente Regolamento, ferme restando le norme di esclusione di cui all'articolo 8 e la riserva per sopravvenuta assimilazione per legge, di cui al comma precedente.

Art. 11

Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

1. Fermi restando i criteri generali di assimilabilità qualitativa dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e floro-vivaistiche, si intendono comunque ad essi estesi i criteri quantitativi individuali nel precedente articolo 9.
2. Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento, successivamente descritte.

Art. 12

Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani

1. In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modificazioni nella Legge 45/89 e del D.M. 25.5.1989, pubblicato in G.U. 137/89, sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 1 del D.L. 527/88 succitato erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della Legge 833/78:

- rifiuti non derivati dallo svolgimento di attività sanitarie;
- rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di

cui
li al

ricerca, nonchè quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura.

nti

2. Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 2, 3 e 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'articolo 1 del D.M. 25 maggio 1989.

Art. 13

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione

di
fici
ore
to,

1. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell'Ente gestore.

on
U.
ali
ai
in
2

2. L'eventuale sottoscrizione o smaltimento in essere di contratti per lo smaltimento dei rifiuti rispondenti ai criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti urbani non comporta il beneficio della detassazione dovendo comunque il pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito qualitativo e quantitativo previsto.

Art. 14

Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività - procedure di accertamento

la
ti
u
la

1. In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani (nei confronti dei quali il Comune procederà alla tassazione delle superfici ove si formano rifiuti urbani o assimilati ad ogni effetto), le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono definite nel Regolamento per l'applicazione della tassa.

ti
ri
li

CAPO III

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Art. 15

Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali di energia.

2. Il Comune di Siderno promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei cittadini-utenti.

Art. 16

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

a) tutti i rifiuti urbani specificati all'articolo 6 del presente Regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti assimilati agli effetti

dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);

b) i residui della depurazione di acque di scarico urbane, come definiti al successivo articolo 18, punto 5 del presente regolamento.

Art. 17

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili (per tutte le fasi di smaltimento), le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente articolo 5, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell'articolo 18.

Art. 18

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi

1. Rifiuti speciali non assimilati: i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e destinato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

2. Rifiuti speciali ospedalieri: i rifiuti speciali ospedalieri provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili, si distinguono, in ordine di pericolosità crescente, in rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti non assimilabili agli urbani:

2.1 Sono assimilabili agli urbani i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie come precedentemente indicate all'articolo 6 punto B.1.3.

Gli altri rifiuti sono da considerare speciali, potenzialmente infetti; essi sono assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, e le precisazioni dell'allegato 2 del D.M. 25.5.89.

2.2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi, e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della citata delibera, e devono essere autorizzati.

Gli istituti ospedalieri o di cura stipuleranno apposite convenzioni con gli enti incaricati dello smaltimento.

3. Rifiuti inerti: sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1 comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27.7.1984, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici cotti
- i vetri di tutti i tipi
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento di discariche di altro tipo.

3.1 I rifiuti inerti provenienti dalle lavorazioni di fonderia possono, del pari, essere depositati nelle discariche autorizzate.

4. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti.

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli a motore
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

In carenza di tale piano potranno essere prese in considerazione le richieste presentate da privati che dimostrino di possedere i necessari, relative all'utilizzo in tal senso di aree a ciò destinate dal P.R.G.C.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme stabilite al Capo V del presente regolamento.

5. Residui derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.
Compete al Comune lo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti).

6. Rifiuti tossici e nocivi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

7. Rifiuti cimiteriali

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 803/75 " regolamento di polizia mortuaria", ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Art. 19

Divieti ed obblighi

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, etc.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone con propria ordinanza-
previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli

interessati - lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

Art. 20 **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 21 **Forme di gestione**

1. Le attività di smaltimento di cui al presente regolamento vengono espletate dal Comune mediante mezzi e personale proprio o nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI
RIFUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI
CONFERIMENTO

Art. 22
Definizione

1. Il presente Capo disciplina le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati agli urbani, come definiti ai precedenti Capi e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 23
Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi della Ripartizione che gestisce lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il servizio è pertanto, di fatto, attivato e garantito:

a) in tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni, compresi i centri commerciali e produttivi integrati):

b) in tutti i nuclei più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane (con riferimento all'allegata planimetria - All. B).

3. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 300 dai perimetri delle aree sopraindicate e dai punti di conferimento isolati disposti a cura della Ripartizione che gestisce il servizio di smaltimento all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegata planimetria n. 1.

4. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi per i quali risulta effettivamente all'interno dell'area entro la quale è espletato il servizio di raccolta anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 24
Planimetrie allegata

1. I perimetri entro cui il servizio è effettuato, come indicato nel precedente articolo, sono riportati nell'allegata planimetria.
2. Gli stessi, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento sono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco su segnalazione dell' Ufficio Tributi che avrà acquisito il parere del responsabile del servizio.

Art. 25
Competenze della Ripartizione

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce peculiare competenza della Ripartizione che gestisce il servizio.
2. Per questi fini il responsabile:
 - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani interni
 - rifiuti urbani ingombranti
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani
 - rifiuti urbani ed assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero- riciclaggio
 - rifiuti urbani pericolosi
 - b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediante del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
 - c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dell'Ufficio Tributi, in quanto compatibili con la complessa organizzazione dei servizi;

d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica.

e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la Ripartizione provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti. Eventuali modifiche ed integrazioni sono definite autonomamente dalla Ripartizione medesima.

Art. 26

Collocazione dei contenitori per rifiuti solidi urbani e messa a punto delle piazzole relative

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di regola, in area pubblica ad una distanza non superiore a metri 300, dalle utenze servite, a cura della Ripartizione che gestisce il servizio, secondo il piano di posizionamento da questa predisposto ed approvato dall'Assessorato competente.

2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

2.1 Per quanto riguarda il Codice della Strada entrato in vigore da gennaio 1993, dovranno essere rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- a) entro la distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- b) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

2.2 Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:

- d) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- e) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- f) ingressi di farmacie

2.3 Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- g) distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- h) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

3. Si evidenziano, inoltre, altri elementi da considerare, i quali necessitano di decisioni da concordare con le istituzioni preposte. Ad esempio, per lo svolgimento del servizio possono essere evitate strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco e non pavimentale).

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone archeologiche.

4. Il Comune ha la facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

a) in zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in area pubblica;

b) in caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente Capo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

5. In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra il Comune e l'utente con la quale sia stabilita la maggiorazione della tariffa correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi adetti alla raccolta saranno sollevati da ogni responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

6. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole o spazi opportunamente allestiti, al fine di

garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di trasporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione o al passaggio dei disabili.

7. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (stricnee gialle e palina di divieto di sosta) come previsto dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Ente Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti.

8. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata racheista in tal senso, è altresì vietato ribaltare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso, è vietato infine affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura o dimensione (manifesti, adesivi, ecc), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dall'Ente.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dall'Ente che gestisce il servizio, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

10. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

11. La capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei rifiuti da smaltire viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite ed è stabilita in litri/metro cubo.

Art. 27

Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti ~~in~~ ^A cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori riconosciuti idonei dall'Ente gestore.

Eccezionalmente, l'Ente potrà disporre la raccolta a punti, con conferimento dei rifiuti in sacchi, con le modalità successivamente indicate.

A) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

^{ia} Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori a sacchi.

Non possono essere conferiti insieme questi rifiuti:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti tossici e nocivi
- i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento (tra cui rifiuti inerti, rifiuti infetti, parti di veicoli, etc)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali (metallici e non), che possano recare danno ai ^{zz}messi di raccolta e trasporto

Qualora la raccolta avvenga mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione, gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Se il conferimento avviene mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, i sacchi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con il servizio per il prelievo, in ogni caso tali sacchi potranno pesare più di 10 kg. cadauno.

B) Rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti ingombranti, e quelli derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili devono essere conferiti ordinatamente negli appositi punti di raccolta e non possono essere abbandonati sul marciapiede, sulla sede stradale e così via, e comunque in modo tale da non costituire barriera architettonica o intralcio alla circolazione.

I rifiuti derivanti da potatura devono essere conferiti chiusi in sacchi della capacità massima di Kg. 10, eventuali materiali eccedenti tale capacità di contenimento devono essere ridotti e la possibilità di conferimento deve essere limitata alle giornate di mercoledì e sabato con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi precedenti, anche se infrasettimanali.

C) Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato, ed in ogni caso:

- è obbligatoria la consegna delle pile usate da parte degli utenti e di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio, essi sono tenuti a raccogliere e a conferire separatamente questi rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- è obbligatoria la consegna delle batterie usate da parte degli utenti che non abbiano già provveduto a restituirle all'elettrauto, essi sono tenuti a raccogliere e conferire separatamente questi rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato;
- le sostanze farmaceutiche devono essere conferite separatamente negli appositi contenitori.

D) Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

3. Il Comune, istituisce forme di raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia, come precisato all'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 28

Raccolta - Attivazione del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Capo viene effettuato entro il perimetro stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 59 del D.lgs. 15.1.94, n. 507, come indicati al presente regolamento.
2. Tenuto conto del disposto dell'art., 9 del D.P.R. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta, a norma del 3° comma dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/93, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.
3. Ove il servizio istituito ed attivato non venga svolto o venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari di cui al primo comma del presente articolo, si osservano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 59 del citato D.Lgs. 507/93.

Art. 29

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo 14 "Principi generali" del D.P.R. 915/82.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse all'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc).

Art.30

Trattamento - Smaltimento finale

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Capo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

2. Il Comune per lo smaltimento dei rifiuti può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all' art. 1 del D.P.R. 915/82, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi, nonché di eventuali disposizioni Regionali in materia.

3. La gestione degli impianti di smaltimento è regolamentata da apposito disciplinare che deve essere redatto a cura dell'Ente gestore.

4. L'accesso agli impianti di smaltimento è riservato, ai fini del conferimento dei rifiuti, al personale e mezzi del gestore.

5. Tuttavia ^{vie} possono accedere agli impianti, in orari e con le modalità stabilite dall'Ente medesimo, mezzi e personale diversi da quelli succitati.

Art. 31

Incentivazione del recupero di materiali e energia ed attività necessarie per assicurare l'idoneità del rifiuto allo smaltimento finale

1. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione del servizio tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari
- opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

2. Il Comune attiverà iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e energia. Tali iniziative si applicano alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- rifiuti urbani pericolosi
- residui suscettibili di recupero o riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, oli vegetali, residui compostabili etc.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti speciali provenienti da cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 915/82.

4. Per i rifiuti e residui oggetto di riutilizzo come materie prime, si applicano le norme del D.L. 8 luglio 1994, n. 438.

e, si

CAPO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI

Art. 32
Definizione

1. Per rifiuti urbani si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 33
Criteri per la raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono svolti dal Comune che gestisce i servizi di smaltimento rifiuti entro il perimetro come definito e con le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Pertanto i perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia della caditoie e svuotamento dei cestini, vengono così definiti:

- le strade e le piazze (compresi portici, marciapiedi, aiuole, spartitraffico, tazze delle alberature stradale) classificate come Comunali ai sensi della Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e le nuove strade Comunali;

- i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;

- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;

- le zone monumentali (e/o archeologiche), di pertinenza Comunale, comprese le scalinate;

- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno di giardini o parchi comunali;

- le aree coperte o recintate appositamente allestite per i mercati, che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese nel perimetro del territorio comunale con le identiche modalità di cui all'articolo 43.

3. I servizi indicati al comma 1° riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale
- lavaggio stradale
- diserbo stradale
- pulizia caditoie
- svuotamento cestini
- bonifica discariche abusive su aree pubbliche
- pulizia arenili

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nei precedenti articoli, le cui aree di espletamento nell'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono individuate nei documenti allegati e le cui successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco, su segnalazione degli uffici comunali competenti.

4. Il servizio può anche essere espletato sulle strade e aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

5. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.

6. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purchè tali manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere.

7. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Art. 34

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, rifiuti urbani pericolosi, etc).

Art. 35

Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'ufficio comunale competente (arredo urbano o simile). Tali cestini non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni ed ingombranti.

Art. 36

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte e dei terreni non edificati non di uso pubblico, recintate e non devono, essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco ordina ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Art. 37

Pulizia dei terreni ad uso agricolo

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni ad uso agricolo, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 38

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento Disciplina del Commercio ambulante in vigore.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposta convenzione con il Comune che provvede allo smaltimento dei rifiuti, il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.-

Art. 39

Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, etc

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 40

Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, ovvero deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 41

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale, ove esistono, presso gli appositi spazi allestiti e gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42

Espurgo dei pozzetti stradali

1. Il Comune che gestisce i servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a norma ogni tre mesi, alla pulizia dei pozzetti stradali ed alla loro deostruzione.

2. I pozzetti di deflusso presenti nelle aree mercatali devono essere altresì disinfettati.

3. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

4. E' compito degli uffici tecnici comunali preposti provvedere alla manutenzione degli stessi.

Art. 43

Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il Servizio di Polizia Municipale tenterà di accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal Regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti: trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 44

Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.S.L. competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

3. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc, su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di igiene urbana con preavviso di giorni 10, la data di inizio dell'attività e il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il servizio alla pulizia delle aree, piazze e strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

4. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza, ed all'ammissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal Comune su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento rifiuti speciali.

5. Identico comportamento devono tenere gli esercenti di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, sia per quanto attiene alla comunicazione della data di inizio attività che per le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 45 Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni - come suindicato - le seguenti attività:

- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostanti;

- pulizia, ^{le}alvatura, disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici;

- altri servizi affidati con delibera del Consiglio Comunale;

- pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei corpi di polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;

- innaffiamento delle strade

Art. 46 Sgombero della neve - obbligo del servizio e dei frontisti

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidratiche allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

A tal proposito in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quanto il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 m. e per l'intero fronte della proprietà, come sopra. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ggiabili,
oghi di

unche in
enza di

fine di

ichiesto
a filo
i cortili
olamenti
erare le

è fatto
via di
o intera
ezza di
olare il
roprietà
caso di
stradale
e sopra.
ratura è
ione di
a tutela

CAPO VI
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI
COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
FUORI USO E LORO PARTI

Art. 47
Speciali cautele di esercizio

1. Nell'esercizio della raccolta e demolizione devono essere adottate tutte le speciali cautele volte ad evitare, per quanto possibile, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

In particolare:

- gli oli minerali devono essere raccolti in appositi contenitori, questi devono essere conservati in deposito atto ad evitare dilavamento e contaminazione del suolo e degli scarichi, devono, infine, essere conferiti al Consorzio per lo smaltimento degli oli usati;
- gli oli potenzialmente contaminati da PCB/PCT come ad esempio quelli provenienti dalla parallela demolizione di macchinari ed impianti industriali, non possono essere mescolati con i precedenti, devono essere raccolti separatamente e sottoposti ad analisi, possono essere conservati e smaltiti nello stesso modo solo se risultano contaminati da PCB/PCT in concentrazioni inferiori allo 0,01% in peso, altrimenti devono essere conferiti a smaltitore appositamente autorizzato;
- i materiali contenenti amianto devono essere raccolti separatamente in contenitori etichettati come descritto nell'allegato 2 del D.P.R. 25.5.1988, N. 215, questi devono essere conservati in deposito atto ad evitare il loro danneggiamento accidentale, anche ad opera degli agenti atmosferici, e conferiti a smaltitore autorizzato;
- le batterie degli autoveicoli devono pure essere raccolte separatamente e conservate in deposito atto ad evitare dilavamento e contaminazione del suolo e degli scarichi, devono infine essere conferiti a smaltitore autorizzato.

2. Nell'esercizio della raccolta e demolizione, inoltre, devono essere adottate tutte le speciali cautele atte a favorire, per quanto possibile, il miglior recupero delle materie e dell'energia. In particolare deve essere posta ogni cura per separare i pneumatici, le parti in plastica e quelle in

gomma dalle lamiere, e così pure per separare dalla massa i cavi elettrici
le parti elettriche ed elettroniche in genere.

Art. 51

Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci

1. Anche per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del conferimento separato.

CAPO VIII

NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI

Art. 52

Obblighi dei produttori

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti tossici e nocivi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

- nel D.P.R. 915/82

- nella deliberazione interministeriale 27 luglio 1984

- nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito con modifiche, in Legge 9 novembre 1988, n. 475

- nelle disposizioni regionali e provinciali

Art. 53

Sedi di formazione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi devono essere rispettate:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale che è l'autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;

- le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti

- interventi preventivi.

rici e

CAPO VII
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DE RIFIUTI URBANI
PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA

Art. 48

Ambito di applicazione delle disposizioni del presente Capo

1. Le disposizioni del presente Capo si riferiscono esclusivamente ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta come in precedenza definito.

Art. 49

Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al più vicino contenitore di raccolta.

2. E' ammesso lo smaltimento in concimaie destinate all'accumulo dello stallatico ed alla produzione di composti, dalla sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

3. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art. 50

Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

1. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana o nei centri di conferimento attrezzati.

Art. 54
Conferimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. Il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.
2. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente Regolamento.
3. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilabili ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di scarica di 1° categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO IX
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55
Validità del Regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Art. 56
Controlli

1. In attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982, la Provincia e l'U.S.S.L. sono preposte al controllo dello smaltimento rifiuti.
2. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento viene altresì espletata dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 57
Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti e regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nella misura stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le sanzioni previste per il mancato conferimento dei rifiuti inerti alle discariche pubbliche autorizzate, di cui all'art. 7 punto 3, non vengono comminate fino a quando le discariche stesse non siano realizzate.

3. Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanza del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:

- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;

- l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

Art. 58

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana, nonché le norme inerenti le disposizioni in materia di smaltimento rifiuti.

al Regolamento
SRSU

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
E SANZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 915/1982.

Riferimento al
regolamento

VIOLAZIONE

SANZIONE min max PAGAMENTO entro 60gg Riferito al D.P.R.
n. 915/1982

Art.	VIOLAZIONE	min	max	PAGAMENTO entro 60gg	Riferito al D.P.R. n. 915/1982
Art. 30	Cerchia, rovistamento e recupero "non autorizzati" presso la discarica.	100.000	700.000	200.000	
Art. 19	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta o presso gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e R.U.I.	100.000	700.000	200.000	
Art. 30	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta o presso gli impianti di smaltimento di rifiuti speciali.	100.000	700.000	200.000	
Art. 9/18	Falsità o inesattezza nella dichiarazione concernente il peso dei rifiuti speciali conferiti in modo diretto.	200.000	1.400.000	400.000	
Art.	Utilizzo di rifiuti specializzati in modo non autorizzato (mancata domanda, mancato rispetto prescrizioni)	200.000	1.400.000	400.000	
Art.	Affidamento rifiuti speciali per lo smaltimento a ditte non autorizzate.	200.000	1.400.000	400.000	
Art.	Conferimento rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione.	200.000	1.400.000	400.000	
Art.	Mancata suddivisione e disinquinamento di rifiuti ospedalieri non assimilabili ai R.U.	150.000	1.050.000	300.000	
Art.	Gestione centri di raccolta e rottamazione senza licenza comunale.	2.000.000	14.000.000	4.000.000	
Art. 47	Gestione centro di raccolta e rottamazione senza osservare le prescrizioni della licenza comunale.	1.000.000	7.000.000	2.000.000	
Art.	Conferimento di rifiuti tossici e nocivi al servizio raccolta - smaltimento di rifiuti urbani.	200.000	5.000.000		o arresto fino a 6 mesi previsto dall'art. 24 del D.P.R. fino a 5000000 e arresto fino a 6 mesi previsto dall'art. 27,2°c. del D.P.R.
Art.	Violazioni prescrizioni dell'autorizzazione per le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.				
Art. 19	Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o comunque un pericolo, con l'esclusione dei casi in cui è applicabile la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R.	100.000	700.000	200.000	



	100.000	2.000.000	prevista da art. 24 se rifiuti speciali.
rl 19	200.000	5.000.000	arresto fino a 6 mesi se rifiuti tossici e nocivi (art. 24).
rl 19			come punto precedente.
rl 19			come punto precedente.
rl 30	50.000	350.000	100.000
rl 30			(passale) discarica abusiva.
rl 27			cf. quanto previsto dall'art. 25 e 26 del D.P.R. per i vari casi.
rl 26			fino a 5000000 o arresto sino a 3 mesi - art. 27 D.P.R.
rl 26	50.000	350.000	100.000
rl 27	50.000	350.000	100.000
rl 27	100.000	700.000	200.000
rl 26	200.000	1.400.000	400.000
rl 26	50.000	350.000	100.000
rl 27	50.000	350.000	100.000
rl 27	50.000	350.000	100.000
rl 27	100.000	700.000	200.000
rl 27	100.000	700.000	200.000
rl 28	100.000	700.000	200.000
rl 34	100.000	700.000	200.000
rl 41	50.000	350.000	100.000
rl 39 - 38			
rl 40 - 44	100.000	700.000	200.000
rl 43			
rl 46	200.000	1.400.000	400.000

Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private.

Sversamento liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico.

Cerita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti al conferimento (cassonetti, etc.).

Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati.

Installazione e/o gestione di impianti di incenerizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali, discariche: smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione.

Inotemperanza alle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali.

Spostamento abusivo del cassonetto

Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli.

Conferimento nei contenitori di rifiuti solidi e/o sostanze liquide.

Conferimento nei contenitori di materiali accesi o di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta

Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori.

Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi e spostamento del contenitore dalla sua collocazione.

Uso improprio per i rifiuti urbani di grabbie o di altri contenitori a svuotamento manuale.

Conferimento di rifiuti urbani alla raccolta manuale in modo improprio.

Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi.

Conferimento di R.U.I. o assimilati in modo improprio ovvero falsa dichiarazione al fine di ottenere la raccolta a domicilio.

Inotemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta rifiuti urbani nelle zone servite.

Inotemperanza all'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle zone non servite dal Servizio N.U. secondo le modalità fissate dal Comune.

Imbrattamento del suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio tramite abbandono di piccoli rifiuti (borse, pezzi di carta o simili) o insudiciamento da parte di cani.

Mancata pulizia suolo pubblico, posteggi da rifiuti generati da operazioni carico e scarico, caduta materiali da veicoli, operazioni relative a costruzioni e rifacimento di fabbricati, uso anche temporaneo in connessione o non di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico

Mancato rispetto obbligo di raccogliere e di smaltire nei modi previsti i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico.

Mancato rispetto dei frontisti degli obblighi in caso di conferimento.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'
 (indicazioni di massima)

TIPOLOGIA ATTIVITA'	Kg./mq. anno	TIPOLOGIA ATTIVITA'	Kg./mq. anno
Abbigliamento	5,41	Idrraulico	7,40
Abitazioni civili	10,52	Ingrosso alimen.	10,66
Accessori auto	11,46	Ingrosso non alim	10,52
Alberghi/Hotel	10,84	Laboratorio analisi	11,72
Antiquariato	11,55	Laboratorio orafi	15,74
Armi e munizioni	4,48	Lampadari	13,50
Arredo casa e ufficio	8,50	Latterie	16,83
Articoli sportivi	12,10	Lavanderie	9,01
Assicuraz e banche	11,66	Librerie	9,10
Autorimesse private	2,60	Macellerie	28,14
Autosaloni(vendita)	2,56	Materiali edili	16,32
Bar tavola fredda	18,46	Mensa Aziendale	13,78
Barbiere	15,70	Ambulanti alim.	181,16
Biancheria casa	15,20	Ambulanti non alim	30,70
Calzature	5,96	Mercato fiori	52,64
Carceri	18,16	Mercato ittico(vend)	72,18
Carrozziere	7,21	Mercato pollame	5,02
Cartoleria	14,23	Mercerie	11,96
Casalinghi	9,12	Metropolitane	7,01
Caserna	20,55	Officine auto	15,24
Centri Sportivi	4,82	Oggetti sacri	5,25
Chioschi	150,75	Ortomercato(vendite)	122,35
Ciabattino	9,10	Ospedali	10,22
Cicli e moto	14,08	Pane e pasta	39,10
Cine e foto	6,62	Partiti/associaz	11,25
Cinema	5,76	Parrucchiere	11,76
Circoli ricreativi	4,41	Pelliccerie	15,92
Cliniche	14,32	Piccoli animali	18,95
Collegi	9,74	Pizzerie	22,09
Colori e vernici	9,49	Pollerie	23,59
Corrieri magazzini	3,82	Prodotti ittici	113,41
Distributori	9,69	Profumerie	18,45
Drogherie	29,22	Quadri/cornici	33,75
Edicole	283,56	Residence	13,01
Elettricisti	25,56	Ricoveri	12,02
Elettrodomestici	6,53	Rimessa tranviaria	6,73
Falegname	5,86	Ristoranti	38,80
Farmacie	11,32	Sale da ballo	13,79
Ferramenta	15,10	Salumerie/cibi cotti	23,07
Fiori e piante	43,31	Sanitari	13,06
Fruttivendoli	113,96	Tappezzerie/moquette	15,18
Gelaterie	15,06	Teatro	2,75
Giocattoli art.infanzia	8,40	Tessuti abbigl.	11,40
Gioiellerie	9,86	Timbri/targhe	7,31
Gomma/plastica	5,03	Tipografie	12,93
Gommiisti	15,60	Uffici privati	7,35
Grandi magazzini	3,96	Uffici pubblici	5,82
Hamburgerie	68,80	Valigerie	7,89
		Vini e olii	39,05



PARTE II

DISCIPLINA DELLA TASSA



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, modificato dalla Legge 22.2.1994, n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo articolo 8.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato articolo 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'articolo 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
4. Ai sensi del richiamato articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 dette attività di pubblico interesse sono esplicitate dal Comune direttamente.

Art. 2

Oggetto del Regolamento e tariffe

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'articolo 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle norme dello Statuto Comunale.

2. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/93.

3. Il presente Regolamento contiene gli elementi indicati nelle lettere da a a d) del 1° comma dell'articolo 68 del su richiamato D.Lgs. 507/93, nonché l'articolazione delle categorie e delle (eventuali) sottocategorie effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, di cui al 2° comma del predetto articolo 68.

Ai fini della commisurazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, D.Lgs. citato.

4. Le tariffe successive a quelle stabilite in fase di prima applicazione del presente Regolamento, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 69 del D.Lgs. 507/93, possono essere adottate dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui al ^{la} deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 3

Definizione e classificazione dei rifiuti

Definizione:

1. A norma del 1° comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 915/82, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda ^{la} disfarsi o è obbligato a disfarsi.

Classificazione:

2. Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 del citato D.P.R. 915/82, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93, ed agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in :

A) Urbani, compresi i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani o assimilati per legge ai fini dell'ordinario conferimento e della tassazione (art. 2, 3° comma D.P.R. 915/82 e art. 39 Legge 146/94).

B) Speciali

C) Tossici e nocivi.

3. A - Urbani

A.1) Rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni, da aree scoperte o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio (uffici, mense, cucine, servizi per il personale) o di carattere produttivo (con esclusione dei residui derivanti dalla sale di lavorazione industriale) dichiarati assimilabili o assimilati per legge agli urbani (es. depositi, magazzini, superfici di carico e scarico e di movimentazione di materie prime, etc.), oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc). Fra tali rifiuti si definiscono ordinari quelli che derivano da attività di carattere non produttivo o commerciale o che non presentano particolari caratteristiche.

A.2) Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere non produttivo o commerciali (uffici, mense, cucine e simili).

A.3) Rifiuti urbani pericolosi (medicinali, pile, tubi catodici, etc), con speciali modalità di raccolta.

4. B - Speciali

Sono rifiuti speciali quelli previsti dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 915/1982, compresi i rifiuti speciali assimilabili ai soli fini delle modalità di scarica ai rifiuti urbani.

In particolare sono speciali per legge i residui provenienti da specifiche lavorazioni industriali e, a decorrere dal 31.01.1987, dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, in quanto all'articolo 2, comma quattro, punto 1, del D.P.R. 915/82 e l'art. 10 bis inserito nel D.L. 361/87 della Legge di conversione n. 441/87 statuiscono il carattere di specialità dei rifiuti industriali ed agricoli, nonché rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito del sistema sanitario nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della Legge n. 833/78.

Sono speciali per l'eventuale mancata dichiarazione comunale di assimilabilità agli urbani ad ogni effetto (cioè ai fini del servizio in regime di privativa e della tassazione), ovvero perchè non compresi tra i rifiuti indicati al punto 1.1.1 della deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984,

o assimilati per legge, i residui delle altre attività economiche di cui all'articolo 2, comma quarto n. 1, II parte del D.P.R. 915/82.

5. - C - Tossici e nocivi

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso Decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione già emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto, o che saranno emanate dal Ministero dell'Ambiente, nonché alle norme dettate dal Regolamento per la disciplina dei Servizi smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del D.P.R. 915/82.

6. Agli effetti dell'articolo 3, n.3 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani - come da esplicita dichiarazione e secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana adottato ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 915/82 - ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, quei rifiuti derivanti da attività industriali (esclusi i residui provenienti dalle sale di lavorazione destinati al riutilizzo) artigianali, commerciali e di servizi che presentino le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984; di cui all'articolo 5 D.P.R. 10.9.1982, n. 915, ovvero siano assimilati per legge ai rifiuti urbani.

7. Le norme del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani di cui alla lettera A.1, A.2, A.3, ivi compresi i rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani nel Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti (come indicato al precedente comma 6), adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

Art. 4

Definizione e natura dello smaltimento

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

Rifiuti:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono di cui il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi.

1) Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

2) Smaltimento:

Il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti.

3) Raccolta:

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

4) Spazzamento:

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, dei laghi e sulle rive dei fiumi.

5) Stoccaggio provvisorio:

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

6) Raccolta differenziata:

Tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio
- al riutilizzo
- al reimpiego
- al trattamento e/o smaltimento separati

7) Recupero.

Ogni azione intesa ad ottenere, mediante il reimpiego, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

8) Cernita:

Operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.

9) Reimpiego:

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

10) Riciclaggio:

Ogni azione intesa a riprodurre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

11) Riutilizzo:

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

12) Materie prime secondarie:

Materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

13) Trasporto:

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento.

14) Trattamento finale:

Il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

15) Produttività specifica:

Produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (Kg./mq. x anno); media di valori per singola categoria o sottocategoria di attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Art. 5

Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

1. Nel regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 915/82, sono stabiliti - ai sensi dell'articolo 59 1° comma del D.Lgs. 507/93, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articolo 3 e 8 del D.P.R. 915/82, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/93, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate e sopramenzionate.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del 2° comma, dell'articolo 59 richiamato, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
4. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, sino a quando non sia attivato, è stabilita una riduzione della tassa del:

- 70% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 300 ed i 500 metri;

- 100% nel caso di distanza superiore.

5. La tassa - già istituita con deliberazione Consiliare n. del a norma dell'articolo 268 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 19831, N. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ora ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 507/93 - si applica, secondo le disposizioni del Regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti, su tutto il territorio del Comune, al quale è esteso il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Tenuto conto del disposto dell'articolo 9 del D.P.R. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

7. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1° - dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/93 qui riportate al comma 1 del presente articolo, relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo - previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio - è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2°, fissata in ragione del 30%.

8. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

9. Costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1.000 metri, rispetto alla perimetrazione della zona servita, e non delle collocazione del cassonetto;

- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio;

- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

10. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero la durata del disservizio.

11. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/93.

Art. 6

Soggetti passivi - Soggetti responsabili del tributo

1. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'articolo 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del citato D.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 59.

3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del 1° comma dell'articolo 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

5. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 507/93, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 63 del citato D.Lgs.

Al successivo articolo 15 sono indicate le misure di incremento delle superfici, come previsto dal 2° comma del citato articolo 643.

Tali incrementi si applicheranno esclusivamente a coloro i quali non risultino avere dichiarato la propria quota di parte comune nella dichiarazione di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 507/93.

7. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in corso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

8. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

10. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'articolo 66, 3° comma lett.b) e comma 4° lett.a) e regolamentato all'articolo 10, comma 3.

e, nel
nte o
ccupa
, con
coloro
aree
izione
mino,
non
sensi
odice
gs. n.
3 del
delle
non
nella
o del
egrati
le, si
gs. n.
ncato
può
alità
rietà
dalla
ento
igate
, nei

CAPO II
OGGETTO DELLA TASSAZIONE

Art. 7

Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili

1. A norma del 1° comma dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. Sono tassabili, sempre ai sensi del 1° comma del citato articolo 62 del D.Lgs. 507/93, nei modi previsti dal 1° comma dell'articolo 66, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone di territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, i locali ed aree scoperte sottoelencate, per i quali nell'allegato A) del presente Regolamento vengono definite le specifiche categorie di appartenenza ai fini dell'applicazione della tassa, secondo l'articolazione di massima indicata dal 2° comma dell'articolo 68 del 507/93, tenuto conto dell'esplicita assimilazione dei rifiuti prodotti su tali aree, come indicata al precedente articolo 3, commi 6 e 7:

- Abitazioni private (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale etc), come pure le dipendente (box auto, serre, posti macchina coperti e scoperti, etc).

A norma del 4° comma dell'articolo 62 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

- Case coloniche anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa;

- Eventuali case sparse situate fuori dall'area di raccolta;

- Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private;

- Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato;

- Scuole e istituti musicali pubblici e privati in genere in ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati;

- Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, uffici che svolgono servizi per conto del Comune, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche;

- Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza e simili;

- Palestre e centri ginnico-sportivi, fisioterapici e spogliatoi annessi ad impianti sportivi;

- Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nel punto precedente, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva, ad eccezione di aree asfaltate;

- Caserme ed annessi;

- Alberghi e residence

- Pensioni e affittacamere;

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde e simili compresi i relativi dehors;

- Mense in genere e pertinenze;

- Bar, sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, chioschi per la commercializzazione di bevande in genere, sale da gioco;

- Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa;

- Circoli privati, circoli ricreativi aziendali;
- Ospedali pubblici ed ambulatori (escluse le camere operatorie e di medicazione), laboratori di analisi cliniche e mediche delle U.S.L. secondo le norme di cui all'articolo 2, comma 3°;
- Laboratori ed ambulatori privati di analisi mediche e cliniche, case di cura private, secondo le norme di cui all'articolo 2, comma 3° del presente regolamento;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed all'ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da IX a XIV (D.M. 30.8.87), tabelle speciali, farmacie;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui all'VIII tabella merceologica;
- Saloni d'esposizione in genere, quali gallerie d'arte, etc;
- Edicole;
- Cabine telefoniche;
- Locali artigianali ed industriali esclusi quelli in cui si producono, di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- Magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo della attività;
- Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro;
- Uffici in genere compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, etc; ricevitorie, totocalcio, lotto, enalotto, totip, situate in locali nettamente separati e distinguibili dall'attività principale;
- Banche, istituti finanziari ed assicurativi;
- Distributori di carburanti in genere;

- Le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio o a centri di vacanza, la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica;

- Le aree, pubbliche e private, adibite a sale da ballo all'aperto, a bar, ristoranti, parcheggio oneroso, etc, oppure a spettacoli all'aperto (cinema, teatri e simili, spettacoli viaggianti etc),

- Le aree adibite ad attività di distribuzione di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

- Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;

- Le aree scoperte, pubbliche e private, diverse da quelle mercatali, adibite a commercializzazione di merci in genere, con o senza utilizzo di strutture fisse, quali banchi, chioschi, tettoie, etc;

- Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi a titolo oneroso di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale, compresi i posti macchina privati;

- Le aree scoperte, pubbliche e private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc);

- Le aree scoperte, pubbliche e private, destinate ad attività artigianale, commerciali, industriali, di servizi e simili;

- Le aree comprese in insediamenti commerciali, artigianali ed industriali destinate ad uso diverso da quello produttivo.

Art. 8

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune di Siderno, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'articolo 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. Ai fini sopra indicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione del tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante
- fiere e mercati non ricorrenti
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, etc.;

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. A tali fini la maggiorazione è fissata nel 50%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.

Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'articolo 50 del D.Lgs. 507/93, in caso di gestione in concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in Conto Corrente Postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune di Siderno, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del Servizio Tosap, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versta la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs. 507/93, come riportate nel presente Regolamento al Capo V, articoli 25, 27 e 28. Per la riscossione si applica l'articolo 68 del D.P.R. n. 43/88, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 507/93.

Art. 9 Esclusioni

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 7 e dal successivo articolo 17, a norma del 2° comma dell'articolo 62 del D.Lgs. 507/93, si escludono:

A) quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, etc), di servizio a fabbricati ed aree;

- nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;

- che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate.

A.1) perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili.

A.2) di non utilizzo in quanto vuoti di cose e persone.

B) A norma dell'articolo 10 bis della legge 29.10.1987, n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, etc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;

B.1) a norma del 3° comma del citato articolo 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale parte può essere determinata anche in percentuale, ai sensi dell'articolo 62, 3° comma del Decreto 507/93, fra quelle categorie che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, semprechè si tratti di superfici che presentino carattere di promiscuità nella produzione di rifiuti.

Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia di cui ai successivi articolo 20, 21 e 22, planimetria catastale - oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi nonchè copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

B.3) I locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 - ter, del D.L. 527/88, convertito in legge 45/89.

B.4) Le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente

riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa - a norma del 5° comma dell'articolo 62, comma 3 citato - quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. A norma del 1° comma dell'articolo 66 del D.LGS. 507/93, le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassazione, sono computate per metà.

2. A norma del 3° comma del più volte citato articolo 66 il Comune può facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma medesimo.

2.1) Pertanto, per quanto sopra indicato, nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma succitato si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 20%.

2.2.) Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3°, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

La riduzione di cui al punto precedente competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi che il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune.

2.3.) Nel caso di cui alla lettera a) del più volte citato 3° comma dell'articolo 66, afferente locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

3. A norma del 4° comma dell'articolo 66, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti.

3.1) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del 4° comma dell'articolo 66, relativamente ad utenti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, conducono o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

3.2) Relativamente al caso indicato dalla lettera b) del 4° comma dell'articolo 66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 30%.

La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.

4. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 66, sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

5. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6° comma dell'articolo 66 del D.Lgs.

nm. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'articolo 76 del D.Lgs. citato.

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esclusi dalla tassa, a norma del 1° comma dell'articolo 67 del D.Lgs. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;

b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

Art. 12 Agevolazioni

1. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 67 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni. A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative:

a) I locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggano il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l'importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno; oppure occupino o detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq. 85; nucleo con persone disabili con infermità al 100%; tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione del Servizio Sociale, ed in questo caso l'immobile è assoggettato a tassazione nella misura ridotta del 20% sulla tariffa base;

b) Le abitazioni di intestatari della scheda di famiglia disoccupati "a reddito zero", iscritti nelle liste del Collocamento, ininterrottamente per l'anno di riferimento a condizione che nessun componente del nucleo familiare, svolga un'attività retribuita, sono assoggettate a tassazione ridotta nella misura del 30% sulla tariffa base;

c) Per i locali adibiti ad attività produttive, commerciali o di servizi aventi i requisiti di cui al 2° comma dell'articolo 67 del D.Lgs. 507/93, debitamente documentate su specifica richiesta del produttore di rifiuti, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 15%.

2. Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) del presente articolo e del precedente articolo 11, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Ai fini suindicati le voci di entrata e di spesa dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

SPESA		ENTRATA	
- Costi vari - Art. 61, comma 2	100	Gettito effettivo	90
- Spesa fiscale - Art. 67, comma 3	10	Gettito figurativo	10
		Costo del servizio reso agli agevolati	10
TOTALI	110		110

3. Tali agevolazioni avranno effetto a condizione che la copertura del costo di esercizio raggiunga quella prescelta dal Comune in sede di commisurazione delle tariffe nell'anno di competenza del tributo.

Art. 13

Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

1. Le agevolazioni del tributo di cui agli articoli 10 e 12 sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto.

ti i
03,
si

**CAPO III
TARIFFE**

Art. 14

Determinazione delle tariffe

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'articolo 61, 1° comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'articolo 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'articolo 61, comma 2° del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei

rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato articolo 61 del D.Lgs. n. 507/93.

5. Qualora nel termine anzidetto del 31 ottobre non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'articolo 69 del D.Lgs. n. 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termini del 31 ottobre, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti del rimborso e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 75 del Decreto 507/93.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

8. La tabella delle tariffe, di cui all'allegato A), Tabella C), sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

Art. 15 **Commisurazione delle tariffe**

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di suo degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 65 del D.Lgs. n. 507/93.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

dal
cata
no
ma
i e
elle
ge,
la
evi
gli-
ma
rio
lla
a
di
rà
ie
ni
io
iti
ie
te

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al entto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'articolo 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

6. Per le parti comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 c.c., idonee alla produzione di rifiuti, qualora la relativa superficie non sia stata indicata nella denuncia originaria o di variazione, la tassa è determinata con un aumento della superficie, già dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella seguente misura:

- del 10% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 10;

- del 6% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 20;

- del 4% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 30%,

- del 2% quando il numero delle unità immobiliari sia superiore a 30.

Sono escluse dal computo le parti comuni occupate o detenute in maniera esclusiva, per le quali rimane ferma l'obbligazione a carico dei relativi occupanti o detentori.

7. Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al comma precedente, sono computate, ai fini della tassazione, nella misura del 50%.

Art. 16
Graduazione della tariffa

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma dell'articolo 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie, previste dal successivo articolo 17, viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche delle quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sottocategoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.

Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'articolo 65 del Decreto 507/93.

La formula per calcolare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa è riportata nell'allegato A) Tabella B) del presente Regolamento.

Art. 17
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe - come previsto dal 2° comma dell'articolo 65 del D.Lgs. 507/93 - e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, salvo le disposizioni transitorie previste dal 2° comma dell'articolo 79 del richiamato D.Lgs. seguendo le indicazioni di massima contenute all'articolo 68 del Decreto medesimo, secondo la articolazione in n. 10 categorie.

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Art. 18
Decorrenza

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 21, comma 2°, 22, comma 2° e 23, comma 5°, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'articolo 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'articolo 63, comma 4° del D.Lgs. 507/93.

Art. 19
Cessazione

1. A norma del 3° comma dell'articolo 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è

stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

Art. 20 Denunce

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente Regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24.12.54, n. 128. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Tuttavia in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'Ufficio Comunale competenze deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 1°, del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito

vero
manifesto, i soggetti passivi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli 21, 23 e 28, a presentare la prescritta denuncia.

Art. 21

Denuncia iniziale e contenuto

e a
zio
cia
1. A norma del 1° comma dell'articolo 70 del D.Lgs. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.

che
ad
ite
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'articolo 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

he
ad
na
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2° del citato articolo 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato articolo 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

ali
la
4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- il numero di codice fiscale;

- il numero di utenza elettrica;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma;

5. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- la denominazione dell'Istituto;
- la ragione sociale e la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- gli elementi di cui alla lettera precedente.

6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 22

Denuncia di rettifica di contenuto

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.

3. La denuncia di rettifica deve contenere:

- le generalità del contribuente

- il codice meccanografico
- l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia
- la decorrenza delle variazioni stesse
- ogni altro elemento come indicato nel precedente articolo 21.

4. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente articolo 18.

6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

Art. 23

Denuncia di cessazione e contenuto

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente
- eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà
- tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare
- ogni altro elemento, come indicato nei precedenti articoli 21 e 22

3. Identica procedura, come indicato dall'articolo 22, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali etc.

4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela etc.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o delle detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

C
S
F
a
P
2
s
d
d
c
a)
ris
pr
de
b)
de
c)
inq
d)
cor
que
3.
anc
cor
4.
in g
dell
tass
D.L

sono
o delle
hanno

CAPO V
ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 24
Poteri dei Comuni - Mezzi di controllo

1. L'esattezza delle domande di cui all'articolo 13 e delle denunce di cui agli articoli 21, 22 e 23 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superficie imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
 - a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al 1° comma dell'articolo 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
 - b) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali
 - c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree e di relativi inquilini o affittuari
 - d) di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'articolo 73, comma 1°, del D.Lgs. 507/93.
3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi - per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione - delle convenzioni previste dal 4° comma dell'articolo 71 del D.Lgs. 507/93.

Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

5. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'articolo 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso di comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile dei relativi organismi.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'articolo 73, D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 25 Accertamento

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato ed integrato dalla legge 22.2.1994, n. 146.

2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'Ufficio Comunale, a norma delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 71 del richiamato D.Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all'articolo 64, comma 2°, del D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'articolo 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati
- della tariffa applicata e relativa delibera

Conterrà inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.

5. Gli avvisi di cui al comma 2° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

6. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo articolo 30, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione dell'interessato.

Art. 26
Riscossione

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e nei relativi Decreti di attuazione, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 72 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo 22, commi 2 e 3, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, alle date di cui all'articolo 13, D.P.R. 602/73, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta data, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio).
Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
3. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 602/73, iniziando con la rata di scadenza il 10 aprile.
Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.
Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati.
I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.
La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73, come richiamate dal comma 4° dell'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.

6. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73, e del D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

7. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 27 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado della Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, articoli 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, articoli 52 e segg.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 18 citato.

3. La parte soccombente è condannata - a norma dell'articolo 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Art. 28 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per l'omessa od incompleta denuncia originaria od variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del Comune, la denuncia sia presentata con un ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.

3. Se la denuncia originaria o di variazione è risultata infedele per oltre un quarto della tassa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

4. La misura della pena pecuniaria, da applicare ai sensi del 3° comma del citato articolo 76, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco da presentarsi da parte dei soggetti di cui al 4° comma dell'articolo 63 del D.Lgs. 507/93 - si applica da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 150.000 - a seconda della gravità della violazione.

Il contribuente può rivolgere motivata istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravità o non dovuta.

L'articolazione delle pene pecuniarie di cui al comma precedente è riportata nell'allegato C).

5. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di un maggiore tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, nei modi e termini previsti dal 5° comma dell'articolo 76 predetto.

7. caso
notific
contrib
medes

1. accerta
formal
una ec
senten
adotta
provve
illegitt
novant
D.Lgs.
L'istan
allegat
rimbor

2. dell'art
contrib
denunc
o la de
Comun
i 30 gi
tardiva
La pres
fini di
dell'art
notifica
del D.F

3. decreto
dovuto
contrib
decade

7. Le sanzioni di cui ai commi 2° e 3° sono ridotte del 30 per cento nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.

Art. 29 Rimborsi

1. Nei casi in cui l'Ufficio Comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo scritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'articolo 75, 1° comma D.Lgs. 507/93.

L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 - commi 3 e 4 - del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva.

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'articolo 75, D.Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, articolo 75 del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7 per cento a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 30
Funzionario responsabile

1. A norma delle disposizioni contenute nell'articolo 74 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il Funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Settore nelle sedi del contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

D
1. Pe
appliche
Regolam

D
2. - Ai
prima ap
del servi
nonchè l
apportate

3. So
le modif
all'articol
derivanti
dall'artic
essere ad
dal 1 gen

4. Ai
disposizio
articoli 59
secondo p

5. Si
commi da
successiv
del D.P.F.
144/89.

6. Fir
regionali
l'avviso c
sarà pres
dall'artic

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti e specialmente dei Regolamenti Comunali di Igiene e Pulizia Urbana.

Disposizioni transitorie

2. Ai sensi del 2° comma dell'articolo 79 D.Lgs. 507/93, in sede di prima applicazione della nuova normativa, le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana, di cui all'articolo 59 del predetto decreto, nonché le modificazioni al regolamento di applicazione della tassa sono apportate entro il
3. Sono escluse dall'osservanza dei termini di cui al comma precedente le modificazioni alla classificazione della categoria tassabile di cui all'articolo 68 (articolo 17 del presente Regolamento) ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65 (articolo 15 del presente Regolamento), le quali devono essere adottate entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
4. Ai sensi del 3° comma dell'articolo 79 del D.Lgs. 507/93 le disposizioni modificative dei regolamenti previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo, 66, 72, commi 3, 4 e 6, decorrono dal 1 gennaio 1995.
5. Si applicano, in via transitoria come previsto dall'articolo 79 citato, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 21 del D.P.R. 915/82 e dall'articolo 8 del D.L. 66/89, convertito nella legge 144/89.
6. Fino all'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite a norma del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui all'articolo 27 del presente Regolamento, sarà presentato, in prima istanza, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 20 del D.P.R. 638/72, al competente Direttore regionale delle

entrate (ex Intendente di Finanza), sezione staccata di Reggio Calabria, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze, ove il tributo in contestazione sia superiore a lire 300.000, a norma dell'articolo 69, comma 7 del D.L. n. 331/93, convertito in legge n. 427/93, nonchè l'articolo 288 del R.D. 14.9.1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

7. Parimenti, sempre fino all'insediamento delle predette commissioni tributarie, il ricorso contro il ruolo, come disposto dall'articolo 63 del D.P.R. 43/1988, sarà presentato, nei modi e termini di cui all'articolo 288 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32
Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del mesedimo.

Art. 33
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 34
Efficacia delle disposizioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificatamente previste per singole disposizioni.

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO
NORMATIVO E TARIFFARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo III)

ALLEGATO A)

PARAMETRAZIONE, ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE E
TARIFFE

modi
per le
alle c
prod
per
tariff
tende

Dipa
giugn
un lu
osser

Ts
Cmg
Ips
Iqs

Cmg

TABELLA A)

PARAMETRAZIONE

Gli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dalla Legge 22 febbraio 1994, n. 146, specificano che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono adibiti per scopi privati, graduando la tassa medesima mediante categorie tariffarie che tengano conto dell'uso concepito come maggiore o minore tendenza alla produzione di rifiuti.

Si riporta di seguito la formula suggerita, ai fini sopraindicati, dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella circolare 22 giugno 1994, n. 95/E, con l'avvertenza che la sua applicazione comporta un lungo e complesso lavoro di rilevazione dei dati, facilmente intuibile osservando gli elementi ed i fattori che la compongono.

$$\text{Parametro} = T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$$

Legenda:

- T_s = Tariffa specifica (per ogni singola attività o utilizzazione)
 C_{mg} = Costo medio generale netto
 I_{ps} = Indice di produttività specifica
 I_{qs} = Indice di qualità specifica

(costo complessivo per anno di competenza) - (costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o alla tassa giornaliera di smaltimento)

$C_{mg} =$ $\frac{\text{(superficie complessiva imponibile nota o accertata) - (quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge (artt.62 e 66) e quota di area da determinare in superficie non imponibile per le attuazioni tariffarie (art. 59 e art. 66))}{\text{...}}$

(produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione)

$$Ips = \frac{\text{(produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione)}}{\text{(produzione media generale per unità di superficie imponibile nota)}}$$

(costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata)

$$Iqs = \frac{\text{(costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata)}}{\text{(costo medio generale per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata e di costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti)}}$$

Per quanto attiene all'applicazione specifica, si rimanda alla Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, capitolo IV, "Commisurazione della tassa", la quale fornisce elementi chiarificatori utili allo scopo.

Si ricorda, altresì, che la formula costituisce "suggerimento" del Ministero, e che i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa possono essere individuati con altri metodi, di cui la Circolare fornisce alcune tracce.

B) - Osp
esclusioni

C) - Sedi
professioni

D) - Conv

E) - Case

F) - Sedi

G) - Stud
commerci

H) - Uff
industriali
commerci
pubblicità
privata, ric
propri e di

I) - Azien
imprese fi

3^

A) - Neg
locali con
estetica d
e centri
scuole di
tintorie e
simili, i b
su aree p
attività cc

4^

A) - Albo
conventi-

TABELLA B)

Classificazione in categorie tariffarie

Art. 17 del Regolamento

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1° esempio: classificazione in 10 categorie

1^ CATEGORIA

A) - Abitazioni private (sale, camere, cucine, anticamere, ripostigli, corridori, bagni, cantine e solai, scale etc) le relative dipendenze (box auto, serre, posti macchina coperti e scoperti)

- case coloniche (anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa)

- vani ammobiliati di cui all'articolo 5, comma 3°

- affittacamere

B) - Case sparse ad uso abitativo e case coloniche per la parte abitativa situate fuori dell'area di raccolta

A norma del 4° comma dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2^ CATEGORIA

A) - Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.

B) - Laboratori veterinari e fisioterapici

C) - Tutti i saloni da bar, divertimenti pubblici e

5^ C

A) - Negozi di banchi e posteggi

6^ C

A) - Tutti i fiorovivai e pasticceria

B) - Serre generi fiorovivai all'aperto

7^ C

A) - Trattorie comprese in

8^ C

A) - Stabilimenti pubblici e compresi nella custodia per

B) - Impianti effettivamente asfaltate, ed ad uso esclusivo nelle rispettive

B) - Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle U.S.L., con esclusione di quelli ove si producono di regola rifiuti speciali.

C) - Sedi di enti e/o associazioni tecnico - economiche, sportive, ordini professioni e simili.

D) - Convitti, collegi.

E) - Caserme ed annessi.

F) - Sedi di circoli privati e circoli ricreativi aziendali.

G) - Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro, altre attività professionali in genere.

H) - Uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quelli di rappresentanza di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche etc.; onoranze funebri, istituti di vigilanza privata, ricevitorie totocalcio, lotto, enalotto, totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale.

I) - Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.

3^ CATEGORIA

A) - Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane, con esclusione dei locali compresi nella Cat. 6^, nonché quelli destinati a servizi di igiene ed estetica della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, saune, scuole di danza, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi affini) con esclusione di locali adibiti a bar, ristoranti e simili, i banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso anche all'aperto, su aree pubbliche, attività commerciali di distribuzione di carburanti ed attività connesse, comprese quelle su area coperta.

4^ CATEGORIA

A) - Albergo, pensione, residence, ospizi e ricoveri e privati per anziani, conventi con pensionato.

A B)

B) - Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura, centri fisioterapici e di rieducazione privati.

C) - Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, sale da ballo, discoteche, anche all'aperto, sale da gioco ed altri locali di divertimento, compresi gli eventuali dehors, studi televisivi e radiofonici pubblici e privati, sale di incisione e posa, spettacoli all'aperto.

5[^] CATEGORIA

A) - Negozi alimentari, con esclusione di quelli compresi nella Cat. 6[^], banchi di vendita di generi alimentari con medesima esclusione, a posteggio fisso anche all'aperto, su aree pubbliche.

6[^] CATEGORIA

A) - Tutti i vani principali ed accessori adibiti a negozi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, nonché locali adibiti a laboratori di gastronomia, pasticceria, pasticci, panetterie, gelaterie.

B) - Serre per commercio generi ortofloricoltura, banchi di vendita dei generi florovivaistici, ortofrutticoli ed ittici, a posteggio fisso anche all'aperto su aree pubbliche.

7[^] CATEGORIA

A) - Trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, mense e simili, compresi i relativi dehors, chioschi per commercializzazione di bevande.

8[^] CATEGORIA

A) - Stabilimenti industriali e laboratori artigiani in genere, autorimesse pubbliche e private non costituenti accessorio o pertinenza di locali compresi nella 1[^] Cat., magazzini generali e magazzini di deposito e di custodia per conto terzi, cabine telefoniche.

B) - Impianti sportivi coperti e scoperti, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate, ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori e del personale addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie).

C) - Aree adibite a campeggio, posteggi fissi privati per auto, motocicli e biciclette.

9^ CATEGORIA

A) - Sedi e sezioni di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro a fini assistenziali, benefici, politici, culturali, ricreativi, sindacali, sportivi e religiosi.

10^ CATEGORIA

A) - Scuole pubbliche e private, asili pubblici e privati, istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero.

B) - Aree scoperte costituenti area di servizio per attività di distribuzione di carburanti.



